

1466

Proposta di legge per estendere ai
feriti di Roma e Venezia la
legge sulle pensioni militari

presentata dal D. De Robertis Giuseppe il 21 luglio
1862.

Ammettono la lettura

Non ammettono

Uffizi l. b.

Letta il 26 luglio 1862

Progetto di legge per estendere ai feriti
di Roma e Venezia la legge sulle pensioni
militari 27 giugno 1850.

Art. 1°

La legge sulle pensioni militari 27 giugno 1850 viene
applicata a tutti i militari e volontari invalidi per ferite
ricevute negli assedi e campagne di Roma e Venezia,
combattute per la libertà ed indipendenza d'Italia
negli anni 1848 e 1849.

art. 2°

La medesima legge si applicherà alle vedove ed
orfani dei militari e volontari caduti nella stessa guerra
sul campo di battaglia, o morti in conseguenza delle
ferite ricevute.

art. 3°

Qualora gli individui contemplati dalla presente
legge fossero già assistiti da Strada o pensione sul
bilancio dello Stato, potranno optare tra il loro attuale
trattamento, e quello ad cui hanno diritto in forza della
presente legge.

art. 4°

La presente legge avrà effetto a decorrere
dal 1° gennaio 1862.

art. 5°

Quindi valutarli i titoli dei meriti di guerra
che della guerra nominerà una Commissione nella
quale entreranno a far parte ufficiali ed altri.

F. Savarone ai fed. d'arme
numerati dall'articolo 1°

Roberto Giuseppe
Deputato

Progetto di Legge
per estendere ai feriti di Roma e Venezia la Legge sulle pensioni militari
27 Giugno 1862

presentato dal Deputato Probecchi Giuseppe

Art. 1°

La legge sulle pensioni militari 27 giugno 1860 viene estesa a tutti i militari e volontari
militari per ferite riportate negli sped. e campagne di Roma e Venezia, combattute per
la libertà e indipendenza d'Italia negli anni 1848 e 1849.

Art. 2°

La medesima legge si applicherà alle vedove di militari e volontari cadute nelle
stepe guerre sul campo di battaglia, o morte in conseguenza delle ferite ricevute.

Art. 3°

Qualora gli individui contemplati dalla presente legge fossero già
assistiti da stipendio o pensione sul bilancio dello Stato, potranno
optare tra il loro attuale trattamento e quello a cui hanno
diritto in forza della presente legge.

Art. 4°

La presente legge avrà effetto a principiare dal 1° Gennaio 1862

Art. 5°

Orde valutare i titoli dei ricorrenti il Ministro della
guerra nominerà una commissione nella quale
entreranno a far parte ufficiali che si trovarono ai
fatti d'armi accennati dall'art. 1°

f.lli. dell' Originale
Probecchi Giuseppe Deputato

Progetto di Legge

per estendere ai feriti di Roma e Venezia la legge sulle pensioni militari
27. Giugno 1850.

presentato dal Signor Deputato Robecchi Giuseppe.

Art. 1°

La legge sulle pensioni militari 27. Giugno 1850. viene estesa
a tutti i militari e volontari invalidi per ferite riportate negli assedi e campagne
di Roma e Venezia, combattute per la libertà e indipendenza d'Italia negli anni 1848 e 1849.

Art. 2°

La medesima legge si applicherà alle vedove ed orfani dei militari - volontari caduti
nelle stesse guerre sul campo di battaglia, o morti in conseguenza delle ferite ricevute.

Art. 3°

qualora gli individui contemplati dalla presente legge fossero già assistiti da stipendio o pensione sul
credito dello Stato, potranno optare tra il loro attuale trattamento, e quello a cui hanno
diritto in forza della presente legge.

Art. 4°

La presente legge avrà effetto a principiare dal 1° gennaio 1862.

Art. 5°

Per valutare i titoli di merito il Ministro della guerra nominerà una commissione
nella quale entreranno a far parte ufficiali che si trovavano ai fatti. Parimenti
accusate dall'art. 1°

6
Autorizzata la lettera
Dagli uffici 1° e 6°

Nota nella seduta del 26 luglio 1862